

Settore: SC
Proponente: 16.A
Proposta: 2016/151

del 19/04/2016



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 575

del 19/04/2016

**SERVIZI ALLA CITTA'
SERVIZI AI CITTADINI**

Dirigente: BEVILACQUA Dr. Alberto

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

**OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ALLOGGIO SITO A R.E. IN VIA
BALLETTI N. 7, 2° P., INT. 3 - OSPITALITA' NON AUTORIZZATA -
DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE**

IL DIRIGENTE

premesso che:

- l'inquilina - le cui generalità sono indicate nell'"ALLEGATO A" al presente atto - è assegnataria dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) sito a R.E. in Via Balletti n. 7, 2° p., int. 3;
- in data 5 febbraio 2013 dichiarava, a favore del fratello allora 55enne - le cui generalità sono pure indicate nell'"ALLEGATO A" - un'ospitalità temporanea per un anno, ai sensi del vigente regolamento comunale per le ospitalità negli alloggi di ERP (delib. consiliare n. 5936/88 del 14-05-2012, all. D, art. 7); tale ospitalità veniva rinnovata dall'inquilina per il 2° anno il 14 maggio 2014 e per il 3° anno il 17 marzo 2015;
- alla scadenza di tale ultima annualità (4 febbraio u.s.) si constatava che l'ospite era ancora anagraficamente presente all'indirizzo dell'alloggio di ERP; peraltro, si constatava pure che l'inquilina aveva reso il 17 novembre 2015 una Dichiarazione Sostitutiva Unica (reddito 2013) la quale evidenziava il valore dell'ISE di € **81.391,60**, e dunque superiore al limite di permanenza nell'ERP (€ 51.462,90 - delib. consil. Reg. E.-R. n. 395/2002);
- il predetto regolamento comunale per le ospitalità negli alloggi di ERP dispone (all. D, art. 8, 2° comma) che qualora l'ospite faccia parte del nucleo familiare anagrafico, l'ospitalità temporanea non sarà autorizzata nel caso in cui l'ISE/ISEE, calcolati con la presenza dell'ospite stesso, superino i limiti previsti dalla normativa regionale per la permanenza nell'ERP; pertanto, con nota n. 52 dell'8 febbraio u.s. (notificata il 18 marzo seguente), questo Uff. Casa informava l'inquilina dell'impossibilità di autorizzare il proseguimento dell'ospitalità temporanea a favore del fratello e la diffidava a far rimuovere la residenza anagrafica di questi dall'indirizzo dell'alloggio entro 30 gg. dal ricevimento dell'"avvio di procedimento", ovvero a produrre nuova documentazione (eventualmente riferentesi al successivo anno di reddito) che comprovasse il rientro dell'ISE nel limite di permanenza ERP, a pena di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio per ospitalità non autorizzata, la quale – ai sensi dell'art. 1, comma 5, del regolamento comunale cit. – configura una "grave violazione del regolamento d'uso" (cfr. l.r. ERP n. 24/2001, art. 30, 1° comma, lett. b);

considerato che:

- il termine intimato per il contraddittorio è scaduto il 18 aprile u.s. e a tutt'oggi la scheda anagrafica di famiglia dell'assegnataria risulta immutata, ivi compreso l'ospite temporaneo, né l'inquilina ha prodotto nuova documentazione che possa dimostrare il ripristino di una situazione reddituale compatibile con i limiti di permanenza nell'ERP; pertanto, l'ufficio ritiene raggiunto l'"accertamento dei fatti" in ordine alla violazione del regolamento comunale cit. e della sottoindicata legge regionale sull'ERP;

vista la l. Reg. E.-R. 8 agosto 2001 n. 24 e succ. modif. e integr., ed in particolare l'art. 30 comma 1, lett. b); visto il più volte citato regolamento comunale sulle ospitalità, di cui si richiama qui, in particolare l'art. 1, 5° comma: "La permanenza di un soggetto presso l'alloggio, che si protragga per più di tre mesi e che non sia stata autorizzata ai sensi del presente regolamento, si configura come grave violazione del regolamento d'uso degli alloggi; l'avvenuta iscrizione anagrafica di un soggetto all'indirizzo dell'assegnatario non implica il superamento delle prescrizioni di cui al presente regolamento",

d i c h i a r a

l'inquilina decaduta dall'assegnazione dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica sito a R.E. in Via Balletti n. 7, 2° p., int. 3;

o r d i n a

all'inquilina, nonché a chiunque altro lo occupi, il rilascio immediato dell'alloggio, libero da persone e cose, mediante riconsegna delle chiavi all'ACER;

f a p r e s e n t e

all'inquilina, nonché a chiunque altro occupi l'alloggio, che:

- il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'inquilina e di chiunque occupi l'alloggio, ha natura definitiva e non è soggetto a proroghe;
- a partire dalla data di emissione del presente provvedimento - ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 comma 3 e dell'art. 35 comma 2 della l.r. succitata - è dovuto all'ACER di R.E. il pagamento del canone di locazione maggiorato, il cui importo sarà successivamente comunicato a cura dell'ente gestore stesso;
- ai sensi del regolamento comunale sull'ERP (delib. consiliare n. 9568/186 del 07.11.2011 – art. 17, 2° comma), l'esecuzione del provvedimento può essere sospesa – su istanza dell'interessata e **limitatamente all'effetto del rilascio** – qualora nel nucleo siano presenti persone con gravi disagi socio-sanitari, attestati dal Servizio Sociale;
- contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.